

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 6 agosto 2015

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

SCHEDE NORMATIVE

<p>EMILIA ROMAGNA</p>	<p><i>Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.</i></p> <p>LR n. 15 del 30/7/2015 – BUR n. 189 del 30/7/2015</p>	<p>MATERIA</p>
	<p>La legge contiene disposizioni di modifica della disciplina regionale in materia di commercio finalizzate a semplificare i procedimenti con particolare riferimento ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) distribuzione dei carburanti per autotrazione; b) commercio su aree pubbliche; c) commercio in forma hobbistica; d) commercio in sede fissa; e) somministrazione di alimenti e bevande. <p>Tra le modifiche si segnala l'articolo 5 che inserisce il nuovo articolo 19-ter alla LR 1471999 sulle attività di vendita esclusiva di merci ingombranti. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita, la superficie di vendita dell'esercizio dovrà essere calcolata, secondo la norma, nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.</p> <p>Sono definite merci ingombranti i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori; b) legnami; c) materiali per l'edilizia; d) mobili; e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo. 	<p>URBANISTICA COMMERCIALE SEMPLIFICAZIONI</p>

EMILIA ROMAGNA	<p><i>Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.</i></p> <p>LR n. 13 del 30/7/2015 – BUR n. 187 del 30/7/2015</p>	MATERIA
	<p>Dopo altre Regioni (v. Toscana, Marche, Umbria, Liguria, Lombardia) anche in Emilia Romagna è stata approvata la legge che definisce il nuovo sistema di governo della Regione in applicazione della legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".</p> <p>Il provvedimento, piuttosto corposo, perché consta di ben 89 prevede la realizzazione di un nuovo modello di governo territoriale, attraverso la costituzione di aree vaste interprovinciali che si fondano sull'aggregazione delle funzioni tra diverse Province. Grande rilevanza avranno anche la Città Metropolitana e le Unioni dei Comuni, specie in materia di forestazione e vincoli idrogeologici ma soprattutto per la loro funzione di fulcro dell'organizzazione dei servizi di prossimità ai cittadini. Sono inoltre fortemente incentivate le fusioni di Comuni (artt.8-9).</p> <p>Per quanto riguarda, nello specifico, il riordino delle funzioni di maggiore interesse per il settore, l'articolo 2 intanto chiarisce che le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio saranno riordinate con successivo intervento di modifica della LR n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla LR n. 20/2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.</p> <p>L'articolo 6 comma 3 chiarisce ancora che con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della nuova legge dovranno regolare le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna devono concorrere con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.</p> <p>Alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione; b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna; c) di governo delle aree vaste delle Province; d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni. <p>Si specifica, altresì, che, al fine di assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e protezione civile e di servizi per il lavoro sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma di "Agenzie".</p>	DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

L'articolo 5 pone in evidenza il ruolo affidato alla **Città metropolitana di Bologna**, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, che esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge n. 56 e dalla nuova legge regionale. Si prevede peraltro che un'apposita sede istituzionale e di indirizzo (Regione-Città metropolitana di Bologna), sulla base di una Intesa generale quadro, sviluppi gli indirizzi legislativi e programmatico-politici coerenti, innanzitutto, con il Piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

Il Titolo II della legge reca "Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014" e si compone di sei Capi, uno per ciascuno dei settori organici di materia le cui funzioni amministrative sono oggetto di riordino (conferma o riallocazione in capo a ciascun livello amministrativo del governo territoriale):

1. Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
2. Trasporti e Viabilità
3. Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività
4. venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne,
5. pesca marittima e maricoltura
6. Attività produttive, Commercio e Turismo
7. Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro,
8. Cultura, sport e giovani
9. Sanità e Politiche sociali

LAZIO	<i>Piano turistico triennale 2015-2017 della Regione Lazio.</i>	DCR n. 61 del 30/7/2015 – BUR n. 61 del 30/7/2015 suppl. n. 1	MATERIA
	<p>La Regione ha approvato il Piano per il turismo per il triennio 2015-2017 dove sono fissate le linee e gli obiettivi generali della programmazione regionale in materia di turismo, lasciando a successivi piani annuali il compito di definire nello specifico interventi da realizzare, coperture finanziarie e modalità di impiego delle risorse. Rispetto alla precedente programmazione, il nuovo piano, secondo il comunicato stampa della regione, introduce un nuovo metodo di indirizzo. Azioni e interventi non saranno più legati a singoli segmenti di offerta turistica o specifici target di riferimento, ma indirizzati verso cinque ambiti strategici a rilevanza regionale: agricoltura ed enogastronomia, turismo olistico (cammini, sport, salute, natura protetta), corsi e laboratori di "Italian Style" (capacità di fa apprendere mestieri e culture), turismo congressuale e servizi personalizzati e di gamma alta. L'obiettivo è quello di promuovere progetti che coinvolgano, in una logica di rete, i principali settori produttivi della regione.</p>		TURISMO

Prov. aut. di Trento	<p><i>Legge provinciale per il governo del territorio</i></p> <p>LP n. 15 del 4/8/2015 – in pubblicazione sul BUR n. 32 dell’11/8/2015</p>	MATERIA
	<p>La legge 15/2015 riscrive integralmente la disciplina provinciale in materia di governo del territorio abrogando quasi interamente la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 con l'intento di offrire un quadro normativo sistematico e di coniugare esigenze di semplificazione con obiettivi di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e valorizzazione del paesaggio.</p> <p>Uno degli obiettivi cardine della legge è di potenziare il percorso di semplificazione avviato dalla legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 con riferimento all'esercizio delle competenze e ai procedimenti urbanistici e la estende anche alla disciplina dell'attività edilizia.</p> <p>Viene coordinato l'esercizio delle competenze della Commissione edilizia comunale (CEC) e della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (art. 7 CPC), nonché l'esercizio delle competenze delle autorità preposte alla tutela del paesaggio e della Soprintendenza. Si chiarisce, ad esempio, che la CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 9. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.</p> <p>Si prevede l'obbligo per i Comuni di istituire una commissione edilizia unica nella gestione associata delle funzioni. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, ed è composta da sette componenti, compreso il presidente.</p> <p>Vengono razionalizzati i contenuti dei piani e i rapporti tra i livelli di pianificazione, attribuendo efficacia direttamente cogente e prevalente alle previsioni del Piano territoriale della Comunità (PTC), di cui viene semplificato anche il procedimento di formazione, mediante soppressione dell'accordo quadro e del documento preliminare.</p> <p>Anche la pianificazione attuativa viene ulteriormente semplificata con riduzione del numero dei piani attuativi a tre tipologie, snellimento del procedimento e fissazione di termini perentori sia per l'approvazione dei piani che per la stipula della relativa convenzione. Ai sensi dell'articolo 50 gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) piani di riqualificazione urbana; b) piani attuativi per specifiche finalità; c) piani di lottizzazione. 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">GOVERNO DEL TERRITORIO CONSUMO DI SUOLO</p>

Viene poi **riscritta la disciplina dei titoli edilizi** prevedendo, altresì, l'obbligo di presentare una segnalazione certificata di inizio attività (art. 84) sia per le tipologie di intervento espressamente indicate sia, in via residuale, per tutti gli interventi non espressamente ricompresi tra quelli liberi o tra quelli assoggettati a permesso di costruire o a Scia. Si prevede che la SCIA perda efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

Per il permesso di costruire si prevede che i lavori debbano essere iniziati entro due anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver realizzato opere rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, che non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione. Anche in questo caso i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla comunicazione. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

Il comune può comunque individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona.

Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.

Nella prospettiva di favorire la riqualificazione, viene ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia ricomprendendovi gli interventi volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso con o senza opere. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti alla demolizione, anche parziale, dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume originario e anche su diverso sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime è assicurato il rispetto della destinazione di zona, della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG nel limite del 20 per cento del volume originario; dove è ammesso il cambio della destinazione d'uso esso è riferito alla superficie utile lorda originaria.

Sui **cambi di destinazione d'uso** il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
- f) agricola.

E' sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Il PRG può:

a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;

b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:

1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;

2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

Sul **consumo di suolo** l'articolo 18 stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale:

a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;

b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;

c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;

d) consentono l'individuazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;

e) consentono l'individuazione di nuove aree destinate a insediamenti produttivi, commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate.

La legge dedica una serie di articoli alla riqualificazione urbana e alla previsione di meccanismi premiali per chi recupera l'esistente, quali bonus volumetrici o l'attribuzione di veri e propri crediti edilizi.

SELEZIONE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI REGIONALI PUBBLICATI NEI BUR

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Emilia Romagna	<i>Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.</i> LR n. 15 del 30/7/2015 – BUR n. 189 del 30/7/2015
Emilia Romagna	<i>Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.</i> LR n. 13 del 30/7/2015 – BUR n. 187 del 30/7/2015
Friuli Venezia Giulia	<i>Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.</i> LR n. 19 del 17/7/2015 -. BUR n. 29 del 22/7/2015
Lazio	<i>Piano turistico triennale 2015-2017 della Regione Lazio.</i> DCR n. 61 del 30/7/2015 – BUR n. 61 del 30/7/2015 suppl. n. 1
Lazio	<i>Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 23 della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Mod. alla l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche).</i> RR n. 7 del 3/8/2015 – BUR n. 63 del 6/8/2015
Lombardia	<i>Aggiornamento degli allegati della L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale - Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del D.M. 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto: "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della L.R. n. 5/2010.</i> DGR n. 10/3826 del 14/7/2015
Prov. Aut. Bolzano	<i>Modifiche di leggi provinciali nei settori artigianato, industria, commercio, servizi, urbanistica ed altre disposizioni.</i> LR n. 8 del 14/7/2015 – BUR n. 29 del 21/7/2015 suppl. n. 3
Prov. Aut. Trento	<i>Legge provinciale per il governo del territorio</i> LP n. 15 del 4/8/2015 – in pubblicazione sul BUR n. 32 dell'11/8/2015
Prov. Aut. Trento	<i>Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).</i> DPP n. 9-23/Leg del 20/7/2015